

COMUNE DI POTENZA
Provincia di POTENZA

Nota Integrativa
al Bilancio di previsione
finanziario
2022/2024



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

Definizione

Il Bilancio di previsione è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nel Documento Unico di Programmazione.

Il Bilancio di previsione finanziario si sviluppa in un triennio ed ha carattere autorizzatorio.

Il Bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico - amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria connessa alla natura finanziaria del Bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario della amministrazione.

In base ai principi contabili, il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il Bilancio di previsione 2022-2024, disciplinato dal D.Lgs 118/2011, è redatto in base alle nuove disposizioni contabili, nella veste assunta dopo le modifiche del D.lgs.126/2014 e secondo gli schemi e i principi contabili allegati. Il nuovo sistema contabile ha introdotto importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico – gestionale tra le quali la stesura, oltre che della presente Nota integrativa, dei seguenti documenti di Bilancio:

- il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica;
- i nuovi schemi di Bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- la previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- le diverse attribuzioni in termini di variazioni di Bilancio;
- la competenza finanziaria potenziata, la quale comporta nuove regole per la disciplina nelle rilevazioni delle scritture contabili;
- la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- l'impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale.

La struttura della spesa del Bilancio armonizzato è articolata in titoli, missioni e programmi. L'elencazione di missioni e programmi è tassativamente definita dalla legge

Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall'elencazione di titoli e tipologie. Stante il livello di estrema sintesi del Bilancio, la relazione è integrata con una serie di tabelle con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

La presente Nota Integrativa al Bilancio di previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il Bilancio, Allegato 4/1 al D.lgs 118/2011 e dell'art.11 comma 5 del D.Lgs 118/2011 e contiene i seguenti elementi:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente e dei relativi utilizzi;
3. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
4. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
5. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
6. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in Bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
7. l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
9. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del Bilancio.

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Secondo il principio di competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.

Le previsioni di entrata e di uscita fanno pertanto riferimento alle somme per le quali si prevede l'esigibilità negli esercizi di riferimento del Bilancio. Il principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/11, per ogni tipologia di entrata e di uscita, prevede regole diverse per individuare l'esigibilità, cioè per individuare l'esercizio di scadenza dell'obbligazione giuridica.

Per ciascuna unità di voto, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, il Bilancio di previsione indica:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello del triennio cui il Bilancio si riferisce;
- b) l'importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell'anno precedente il triennio cui si riferisce il Bilancio, risultanti alla data di elaborazione del Bilancio di previsione ;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui autorizza l'impegno in ciascuno degli esercizi cui il Bilancio si riferisce;



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Grazia Fontana

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del Bilancio di previsione 2022/2024 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di Bilancio, nonché il principio contabile di competenza finanziaria potenziata.

1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2022-2024 sono state formulate sulla base del trend storico, della normativa, delle basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e delle modifiche legislative introdotte.

1.1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, sono previste nel Bilancio di previsione 2022/2024 con i seguenti stanziamenti

ENTRATE TRIBUTARIE				
Accertamenti 2020	Accertamenti 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
31.027.862,84	31.267.925,07	31.403.645,46	31.413.645,46	31.038.645,46

Di seguito si riportano i criteri adottati per la formulazione delle principali entrate tributarie:

A. Imposta municipale propria

L'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 2019, ha istituito, a decorrere dall'anno 2020, la "nuova" l'Imposta Municipale Propria (IMU), abolendo l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639 e ss., della L. 27 dicembre 2013, n. 147, nelle sue due componenti dell'Imposta Municipale Unica (IMU) e della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI).

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 93 del 29 luglio 2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ex L. 160/2019 e con Deliberazione di Consiglio comunale n. 94, adottata in pari data, sono state approvate le aliquote IMU, comprendendo anche la maggiorazione prevista dall'articolo 1, comma 755 della Legge 160/2019 in sostituzione della maggiorazione TASI di cui al comma 677, art. 1, L. 147/2013.

Secondo quanto disposto dal comma 755, dell'articolo 1, della L. 160/2019, così come modificato dall'articolo 108 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modifiche dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, la maggiorazione IMU ("ex TASI") può essere applicata "nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento", senza alcuna limitazione di tipologie e fattispecie imponibili.

Con la citata Deliberazione n. 94/2020 sono state approvate le aliquote di seguito riportate:

- I. aliquota dello 0,6%, con detrazione di euro 200 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze, così come definiti dall'art. 1, co. 741, lett. b) e c) della L. 160/2019;



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

- II. aliquota dell'1,06% per i fabbricati di categoria D, ai sensi dell'art. 1, co. 753 della L. 160/2019, di cui lo 0,76 per cento riservato allo Stato;
- III. aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ai sensi dell'art. 1, comma 750 della L. 160/2019;
- IV. aliquota dello 0,25% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della L. 160/2019;
- V. aliquota ordinaria dell'1,14 per cento per le aree fabbricabili e per tutti gli "altri fabbricati" diversi da quelli indicati nei punti precedenti, pari all'aliquota base dell'1,06 per cento maggiorata dello 0,08 per cento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, commi 754 e 755 della L. 160/2019;

L'applicazione della maggiorazione IMU ("ex TASI"), pari allo 0,08 aggiuntivo all'aliquota di legge, è stata deliberata per le sole fattispecie delle aree fabbricabili e degli altri fabbricati, ad esclusione dei fabbricati categoria catastale "D", degli immobili destinati ad abitazioni principali, appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e dei fabbricati rurali ad uso strumentale.

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 28 febbraio 2022, il Comune di Potenza ha deciso di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" (T.U.E.L.). Il citato articolo 243-bis del T.U.E.L. prevede (comma 8) che "al fine di assicurare il prefissato graduale equilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente può deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente".

Sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, una quota dell'aliquota, pari allo 0,76 per cento, è riservata allo Stato per disposizione di legge, sicché la quota di tributo su tali fattispecie riservata al Comune, all'attualità pari allo 0,30%, può essere portata allo 0,38%, per effetto dell'applicazione della maggiorazione IMU dello 0,08%. Ai sensi del comma 744 della legge n. 160/2019, la riserva a favore dello Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, posseduti dai Comuni, che insistono sul proprio territorio.

Tenuto conto che la formulazione del comma 755 della legge n. 160/2019, così come modificato dal comma 108, del D.L. 104/2020, consente l'applicazione della maggiorazione IMU (ex Tasi), pari allo 0,08%, a tutte le fattispecie impositive, la Giunta comunale ha proposto al Consiglio comunale, contestualmente all'approvazione dello schema di Bilancio 2022-2024, di esercitare tale facoltà di disporre l'applicazione della maggiorazione ai fabbricati ad uso abitazione principale classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9, ai fabbricati del gruppo catastale D e ai fabbricati rurali strumentali, in considerazione della manovra fiscale connessa al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale per garantire il rispetto degli equilibri di bilancio, la sostenibilità del ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021, nonché il mantenimento e la corretta gestione dei servizi erogati, disporre l'applicazione della maggiorazione IMU nei termini appena esposti, mantenendo tutte le altre aliquote già deliberate nella misura massima consentita, come di seguito indicato:



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Grazia Fontana

Riferimenti normativi	Descrizione	Aliquota 2020	Aliquota 2021	Aliquota 2022
Articolo 1, comma 741, lette b) e c), e comma 755 della Legge 160/2019	Aliquota IMU con detrazione di euro 200 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9 e per le relative pertinenze	0,60%	0,60%	0,68%
Articolo 1, comma 753 e 755 della Legge 160/2019	Fabbricati di categoria D	1,06%	1,06%	1,14% (*)
Articolo 1, commi 750 e 755 della Legge 160/2019	Fabbricati rurali ad uso strumentali	0,10%	0,10%	0,18%
Articolo 1, comma 751, della Legge 160/2019	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,25%	0,25%	esente
Articolo 1, commi 754 e 755, della Legge 160/2019	Aree fabbricabili e per tutti gli altri fabbricati diversi da quelli indicati nei punti precedenti	1,14%	1,14%	1,14%

(*) di cui 0,76% allo Stato

Unificazione Imu-Tasi

La legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) all' articolo 1, commi da 738 a 783, per ragioni di razionalizzazione e semplificazione, ha apportato modifiche al sistema dell'imposizione immobiliare locale, stabilendo l'unificazione di Imu e Tasi.

L'articolo 1, comma 738, ha previsto l'abolizione dell'imposta unica comunale (Iuc) dal 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari), mentre l'Imu unificata è disciplinata dalle disposizioni dettate dai successivi commi (da 739 - 783).

Più precisamente, quindi, per la Tari rimangono ferme le vecchie disposizioni, la Tasi viene soppressa e l'Imu viene ridisciplinata.

Gli aspetti fondamentali della disciplina della imposta unificata sono:

- il possesso di immobili, ad eccezione del possesso dell'abitazione principale, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- il soggetto attivo è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio;
- i soggetti passivi sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- la base imponibile è costituita dal valore degli immobili (in particolare, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i moltiplicatori espressamente previsti in funzione del gruppo catastale di rispettiva classificazione);



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

- per i fabbricati di interesse storico o artistico, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per le unità immobiliari, non di lusso, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, la base imponibile è ridotta del 50%;
- sono esenti le abitazioni principali non di lusso e le relative pertinenze, salvo che si tratti di unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 o A/9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli o palazzi di eminente valore artistico o storico);
- per le abitazioni locate a canone concordato l'imposta è ridotta al 75%;
- per gli immobili strumentali è prevista la deducibilità integrale dell'Imu dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni a decorrere dal 2022, mentre l'imposta era indeducibile ai fini Irap con deduzione nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021;
- l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso;
- i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, con scadenza rispettivamente 16 giugno e 16 dicembre (resta ferma la facoltà di pagare in un'unica soluzione annuale entro il 16 giugno);
- il versamento deve essere eseguito con il modello F24 oppure tramite apposito bollettino postale, oppure utilizzando la piattaforma PagoPA; la presentazione della dichiarazione è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell'immobile o sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

TREND STORICO E previsione DEL PERIODO				
Accertamenti 2020	Accertamenti 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
11.709.443,02	12.120.000,00	12.070.000,00	12.070.000,00	12.070.000,00

B. Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

La "TARI" è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Il relativo gettito deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stessi. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale sulla base dei costi del servizio individuati e classificati nel piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio. Nella commisurazione della tariffa per le singole categorie di utenza, il comune può seguire i criteri determinati dal "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 o, in alternativa, nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte. Anche nell'ambito della TARI, i comuni, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, possono introdurre agevolazioni ed esenzioni per specifiche fattispecie. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, una tariffa avente natura di corrispettivo. Dal 2018 la Tari è riscossa direttamente dalla società partecipata ACTA S.p.A..

TREND STORICO E previsione DEL PERIODO				
Accertamenti 2020	Accertamenti 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

C. Addizionale comunale IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF è stata istituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998. L'aliquota non può eccedere 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge.

A decorrere dall'anno 2007, inoltre, è stata riconosciuta ai comuni la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l'addizionale non è dovuta se il reddito è inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre si applica al reddito complessivo se il reddito supera il limite.

I comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure aliquote diverse articolate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi. L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa. L'imposta è calcolata applicando l'aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente.

L'allegato 4.2 al punto 3.7 del D. Lgs. n. 118/2011 stabilisce le modalità con cui vengono accertate le entrate tributarie. Con particolare riferimento all'addizionale comunale Irpef, la prima stesura del principio contabile stabiliva che la stessa era un'entrata accertata per autoliquidazione dei contribuenti, ossia accertata «sulla base delle riscossioni riferibili all'anno precedente effettuate entro la chiusura del rendiconto per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle Finanze attraverso il Portale sul federalismo fiscale». L'articolo 3 del Dm 1° dicembre 2015 recante il terzo aggiornamento agli stessi, cancella la possibilità di utilizzare le stime ministeriali, lasciando applicabile esclusivamente il criterio di cassa. Il 16 dicembre 2015 Commissione Arconet, nell'esaminare la proposta elaborata da RGS, ANCI e Dipartimento delle Finanze, diretta a inserire un nuovo principio contabile in materia di accertamento di entrate tributarie, ha precisato: «L'accertamento della addizionale comunale Irpef, oltre che per cassa, verrà fatto sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, anche se superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento».

In pratica dal 2016, i Comuni possono iscrivere alla voce Addizionale comunale Irpef E1010116001 un importo pari all'accertato del penultimo anno precedente e comunque non superiore alla somma tra riscossioni in conto competenza di due anni prima e riscossioni in conto residui dell'anno precedente.

La revisione degli scaglioni dell'addizionale Irpef (con riduzione da cinque a quattro) introdotta a partire dal 1° gennaio 2022 dalla legge n. 234/2021 con lo scopo di ridurre il carico fiscale sulle persone fisiche ha conseguenze anche sull'addizionale comunale. Per questo motivo il comma 7 dell'articolo unico della legge di bilancio 2022 consente ai Comuni, entro il 31 di marzo 2022, di aggiornare i regolamenti per conformarsi alle nuove disposizioni.

Per i Comuni che hanno introdotto l'addizionale comunale all'Irpef con applicazione di un'unica aliquota – è il caso del Comune di Potenza - nulla cambia perché la modifica degli scaglioni non ha ricadute sull'imposizione fiscale, che resta confermata nella % prestabilita. In questo caso



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

8 di 26

2

l'adeguamento del regolamento ha finalità puramente "formali" per recepire i nuovi scaglioni ma non incide sulla quantificazione del gettito, ma il Comune di Potenza non è dotato di regolamento per questo tributo.

TREND STORICO E previsione DEL PERIODO				
Accertamenti 2020	Accertamenti 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
6.400.000,00	6.580.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00

Fascia di applicazione	
Esenzione per redditi fino a euro	0,00
Fascia unica	0,80 %



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

D. Canone Unico Patrimoniale, ex Tassa occupazione spazi e aree pubbliche

Con la legge n.160/2019, con i commi da 816 a 836 e da 845 a 847, è stata disposta l'istituzione da parte dei Comuni e delle Province del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (commi dal 837 al 845 dell'art. 1 della L.160/2019).

Il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale è stato approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 26 aprile 2021.

Atteso che, dalla sua istituzione, il legislatore è intervenuto ripetutamente, modificando la disciplina e, quindi, i presupposti applicativi del canone relativamente a diversi istituti e fattispecie, la Giunta comunale, contestualmente all'approvazione dello schema di Bilancio 2022-2024, ha proposto al Consiglio comunale di procedere con l'aggiornamento del testo regolamentare, adeguandolo alle innovazioni legislative. Con l'occasione, sono state proposte al testo del Regolamento alcune correzioni dovute a refusi, ripetizioni e/o evidenti errori di battitura.

Il Canone Unico Patrimoniale è stato allocato in Bilancio al titolo III – Entrate Extratributarie – distintamente per:

- Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nelle more dell'attivazione di una nuova voce del piano dei conti, è stato contabilizzato alla voce finanziaria E.3.01.03.01.003,
- Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, andrà previsto al piano E.3.01.03.01.002.

TREND STORICO E previsione DEL PERIODO				
	Accertamenti 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	453.792,16	400.000,00	425.000,00	450.000,00
Canone concessione esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni	350.000,00	550.000,00	525.000,00	500.000,00
Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari	0,00	25.000,00	0,00	0,00

E. Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà è stato istituito dall'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che dispone di iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La dotazione del Fondo di solidarietà è determinata annualmente con la legge di Bilancio, mentre il riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario è effettuato con D.P.C.M. previo accordo da sancire in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali.

TREND STORICO E previsione DEL PERIODO				
Accertamenti 2020	Accertamenti 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
11.122.468,42	11.236.925,07	11.268.645,46	11.268.645,46	11.268.645,46



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

10 di 26

4

Trasferimenti correnti

I trasferimenti correnti sono finalizzati prevalentemente al finanziamento delle spese correnti. Si distinguono in trasferimenti da amministrazioni pubbliche, trasferimenti correnti da famiglie, trasferimenti correnti da imprese, trasferimenti correnti da istituzioni sociali private, Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo.

TRASFERIMENTO CORRENTI – TITOLO II				
TREND STORICO E previsione DEL PERIODO				
Accertamenti 2020	Accertamenti 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
17.507.898,35	17.818.764,17	22.042.801,23	19.411.815,00	29.521.367,00
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche Tipologia 101				
Accertamenti 2020	Accertamenti 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
17.482.304,35	17.817.574,17	22.018.801,23	19.411.815,00	29.521.367,00
Trasferimenti correnti da famiglie Tipologia 102				
Accertamenti 2020	Accertamenti 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
25.594,00	1.190,00	10.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da imprese Tipologia 103				
Accertamenti 2020	Accertamenti 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private Tipologia 104				
Accertamenti 2020	Accertamenti 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Tipologia 105				
Accertamenti 2020	Accertamenti 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

Entrate Extratributarie

Le entrate extratributarie comprendono le fonti di finanziamento del comune che non sono direttamente collegabili alla riscossione di tributi; comprendono, in particolare, i proventi derivanti dalla vendita di beni, dalla vendita e dalla erogazione dei servizi, i proventi derivanti da contribuzioni, eventuali utili di aziende collegate o profitti ricavati dall'erogazione dei servizi pubblici o dall'affitto di beni immobili comunali a soggetti terzi.

TRASFERIMENTO CORRENTI – TITOLO III				
TREND STORICO E previsione DEL PERIODO				
Accertamenti 2020	Accertamenti 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
16.164.352,18	12.893.225,42	9.258.058,00	9.102.921,00	8.904.921,00
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 100				
Accertamenti 2020	Accertamenti 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2.458.341,68	3.320.577,83	3.955.707,00	3.921.570,00	3.920.570,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Tipologia 200				
Accertamenti 2020	Accertamenti 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
3.669.720,33	3.361.115,55	3.640.515,00	3.640.515,00	3.640.515,00
Interessi attivi Tipologia 300				
Accertamenti 2020	Accertamenti 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
496,29	85,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Altre entrate da redditi da capitale Tipologia 400				
Accertamenti 2020	Accertamenti 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti Tipologia 500				
Accertamenti 2020	Accertamenti 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
10.035.793,88	6.211.446,78	1.654.836,00	1.533.836,00	1.336.836,00



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fortana

Entrate in conto capitale

Sono le entrate derivanti dalla vendita di beni patrimoniali, dai trasferimenti in conto capitale e dagli oneri di urbanizzazione; le entrate derivanti dalla riduzione di attività finanziarie, le entrate derivanti dal ricorso all'indebitamento. Esse finanziano principalmente le spese in conto capitale (spese per investimenti). Fanno eccezione le entrate derivanti dalla dismissione dei beni patrimoniali e quelle derivanti dal rilascio dei permessi di costruzione, per le quali la legislazione vigente prevede anche una diversa destinazione.

I trasferimenti e i contributi agli investimenti sono previsti sulla base di assegnazioni già concesse o concedibili in virtù di normativa nazionale e/o regionale vigenti. L'effettivo utilizzo delle entrate in conto capitale è, comunque, subordinato alla concreta realizzazione delle stesse e previa visto di copertura finanziaria da rilasciare ai sensi dell'articolo 1253, comma 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

I proventi delle concessioni edilizie sono previsti pressoché in linea con il recente trend storico e iscritti in bilancio per € 800.000,00.

A partire dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia sono destinati alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; a interventi di riuso e di rigenerazione; a interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

Con l'articolo 1 bis del D.L. 148/2017, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 è consentito l'utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per spese di progettazione

Parte dei proventi degli oneri di urbanizzazione e precisamente euro 1.000.000,00 è stata destinata a spese correnti.

Alienazioni patrimoniali

Le previsioni dei proventi delle alienazioni patrimoniali sono congrue al valore di mercato degli immobili indicati nel piano delle alienazioni. L'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, impone agli enti territoriali di destinare in via prioritaria, in sede di predisposizione del Bilancio di previsione, all'estinzione anticipata dei mutui e quindi alla riduzione del proprio indebitamento, la quota del 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile e la restante quota a spese di investimento. Qualora nel corso dell'esercizio non si sia provveduto ad estinguere anticipatamente prestiti, la parte non utilizzata deve confluire, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell'avanzo d'amministrazione, in aggiunta all'eventuale quota confluita allo stesso titolo negli esercizi precedenti, e potrà essere utilizzata nel momento in cui l'Ente decida di procedere alla estinzione anticipata.

Nel Bilancio di previsione della spesa è stato previsto lo stanziamento di euro 232.888,41 a riduzione del debito, corrispondente al 10% delle risorse nette previste in entrata a titolo di alienazione.

L'art. 1, comma 866, legge n. 205 del 2017 (legge di Bilancio 2018), ha consentito agli enti locali, per gli anni dal 2018 al 2020, di utilizzare i proventi delle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui/prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno; detta possibilità, tuttavia, è consentita esclusivamente agli enti locali che:

a) dimostrino, con riferimento al Bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;



IL SEGRETARIO GENERALE
Dot.ssa Maria Grazia Fontana

b) in sede di Bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'Allegato 7 annesso al D. Lgs. n. 118 del 2011;

c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La sopra richiamata disposizione è stata poi modificata dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella recentissima L. 11 febbraio 2019, n. 12, la quale, all'art. 11-bis, comma 4, ha soppresso le parole "per gli anni 2018/2020": in buona sostanza, il comma 4 interviene sulla disposizione di cui all'art. 1, comma 866, L. n. 205 del 2017, facendo venir meno ogni riferimento temporale e, così, mettendo a regime la possibilità, riconosciuta agli enti locali che presentano determinate condizioni, di avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE- TITOLO IV				
TREND STORICO E previsione DEL PERIODO				
Accertamenti 2020	Accertamenti 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
8.527.710,43	8.754.478,38	51.826.750,63	17.748.298,93	22.838.221,78
Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo V				
Accertamenti 2020	Accertamenti 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti Titolo VI				
Accertamenti 2020	Accertamenti 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
8.432.437,94	0,00	0,00	0,00	0,00



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

2. Le Spese

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- delle obbligazioni giuridiche esigibili e dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari Responsabili dei Servizi/Uffici, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'Amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel DUP e tenuto conto del ricorso del Comune di Potenza alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del TUEL, giusta Deliberazione consiliare n. 11 del 28 febbraio 2022;

La spesa del personale

Per quanto concerne la spesa del personale e il fabbisogno triennale 2022-2024, la Giunta comunale ha approvato apposita deliberazione, contestualmente all'approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2022-2024, nella quale sono dettagliati gli aspetti concernenti tale tipologia di spesa e a cui si rimanda integralmente.

RIEPILOGO SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI				
		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
101	Redditi da lavoro dipendente	16.212.411,96	13.664.962,36	13.216.491,02
102	Imposte e tasse a carico dell'Ente	1.473.225,92	1.364.349,57	1.330.733,69
103	Acquisto di beni e servizi	30.695.821,31	25.801.861,91	27.199.748,89
104	Trasferimenti correnti	3.047.582,47	1.738.147,18	1.691.907,18
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	3.410.907,52	2.906.489,91	2.630.739,41
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	474.613,24	118.618,17	118.618,17
110	Altre spese correnti	6.575.421,40	5.556.652,47	5.579.936,80
100	Totale TITOLO 1	61.889.983,82	51.151.081,57	51.768.175,16



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Grazia Fontana

RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE PER MACROAGGREGATI				
		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
201	Tributi in conto capitale a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.803.647,56	13.652.614,43	20.717.836,78
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	59.803.647,56	13.652.614,43	20.717.836,78

RIEPILOGO SPESE INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PER MACROAGGREGATI				
		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO SPESE RIMBORSO PRESTITI PER MACROAGGREGATI				
		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
401	Rimborso di titoli obbligazionari	5.054.853,78	5.249.116,86	5.450.604,60
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.607.616,39	4.873.079,98	4.754.512,34
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	9.662.470,17	10.122.196,84	10.205.116,94



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

[Handwritten signature]

3. Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili, garantendo in questo modo gli equilibri di Bilancio.

Il FCDE è una posta collegata alle entrate, la cui funzione è quella di "precludere l'impiego di risorse di incerta acquisizione. In sostanza esso è un conto rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell'Ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio. Per questo motivo, in parte entrata si iscrive il credito al valore nominale (punto 3.3 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), mentre tra le passività si inserisce l'importo di prevedibile svalutazione (art. 46 «Fondo crediti di dubbia esigibilità», del D.Lgs. n. 118 del 2011 e punto 3.3 dell'allegato 4/2 del medesimo decreto), il quale viene accantonato proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale" (Corte costituzionale, sentenza n. 279/2016).

In altre parole, il FCDE mira ad accumulare risorse sufficienti a coprire le prevedibili insussistenze di crediti, in maniera da prevenire squilibri di Bilancio, collegati a crediti la cui riscossione risulti statisticamente improbabile o impossibile. Per raggiungere questo scopo l'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 al punto 9.2, dispone che "L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del Bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione".

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'Ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio "n". In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extra-contabili.

Il principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevedeva, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a Bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella:

FASE	ENTI	ANNO DI previsione DEL Bilancio				
		2018	2019	2020	2021	2022
previsione	Sperimentatori	75 %	85%	95%	100%	100%
	Non sperimentatori					

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

[Handwritten signature]

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Titolo/Tipologia/Capitolo	DESCRIZIONE
1.101.001203-TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.R.S.U.)	Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101
1.101.001215.001-TARI -LISTA DI CARICO	Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101
1.101.001215.005-TARI - RIDUZIONI (DISTANZA CASSONETTI, RIFIUTI SPECIALI, AVVIO AL RECUPERO, COMPOSTAGGIO)	Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101
1.101.001215.003-TARI - AGEVOLAZIONI SOCIALI	Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101
1.101.001215.004-TARI - SCUOLE STATALI	Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101
1.101.001215.005-TARI - RIDUZIONI (DISTANZA CASSONETTI, RIFIUTI SPECIALI, AVVIO AL RECUPERO, COMPOSTAGGIO, DISSERVIZIO)	Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101
1.101.001215.003-TARI - AGEVOLAZIONI (SOCIALI, VOLONTARIATO, UNIVERSITÀ, SCUOLE PUBBLICHE)	Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101
1.101.001215.002-TARI - IMMOBILI COMUNALI	Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101
1.101.001016-LOTTA EVASIONE FISCALE - ICI	Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101
1.101.001018-LOTTA EVASIONE TASI	Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101
1.101.001017-LOTTA EVASIONE IMU	Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101
1.101.001306-LOTTA EVASIONE FISCALE - ALTRI TRIBUTI	Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101
1.101.001208-LOTTA EVASIONE FISCALE	Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101
1.101.001212-LOTTA EVASIONE FISCALE - TARSU - TARI	Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101
1.101.001212-LOTTA EVASIONE FISCALE - TARSU	Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101
3.100.003019-SPORT - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI A DOMANDA INDIVIDUALE (PISCINA E CAMPI DA TENNIS)	Proventi impianti sportivi Titolo 3 Tipologia 100
3.100.003021-PROVENTI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	Proventi impianti sportivi Titolo 3 Tipologia 100
3.100.003021-SPORT - PROVENTI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	Proventi impianti sportivi Titolo 3 Tipologia 100
3.100.003019-PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI A DOMANDA INDIVIDUALE (PISCINA E CAMPI DA TENNIS)	Proventi impianti sportivi Titolo 3 Tipologia 100
3.200.003009-VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE E AUTOVELOX	Violazioni al codice della strada - Sanzioni 3 Tipologia 200
3.200.003036.002-PROVENTI CONTRAVVENZIONI ARRETRATE - ALTRE SPESE	Violazioni al codice della strada - Sanzioni 3 Tipologia 200
3.200.003009-VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - DESTINAZIONE 50% PER INVESTIMENTI E AUTOVELOX	Violazioni al codice della strada - Sanzioni 3 Tipologia 200
3.200.003036.001-PROVENTI CONTRAVVENZIONI ARRETRATE - DESTINAZIONE 50%	Violazioni al codice della strada - Sanzioni 3 Tipologia 200
3.200.003036-PROVENTI CONTRAVVENZIONI ARRETRATE	Violazioni al codice della strada - Sanzioni 3 Tipologia 200
3.100.003201-FITTI ALLOGGI L. 219/81 MALVACCARO ABITAZIONI E LOCALI	Fitti
3.100.320150.001-PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI LOCULI ED AREE CIMITERIALI	Fitti



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

f

3.100.320150.005-PROVENTI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI TUMULAZIONE ED ESUMAZIONE	Fitti
3.100.003208-FITTI ATTIVI DIVERSI	Fitti
3.100.003209-ENTRATE PER USO STRUTTURA MALVACCARO	Fitti
3.100.320150.002-PROVENTI DERIVANTI DALLA SANATORIA DI IRREGOLARITÀ RELATIVE ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	Fitti
3.100.320150.003-PROVENTI DERIVANTI DAL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEI LOCULI CIMITERIALI	Fitti
3.100.320163.001-SFRUTTAMENTO BIOGAS	Fitti
3.200.003008.001-SANZIONI CORRELATE ALLA PARTECIPAZIONE A GARE	Sanzioni per violazione norme commerciali ed altre
3.200.003008-VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ETC.	Sanzioni per violazione norme commerciali ed altre
3.200.350160.001-PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 662/1996	Sanzioni per violazione norme commerciali ed altre
3.200.003534.002-SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTE PARCHI ENERGIA	Sanzioni per violazione norme commerciali ed altre
3.200.003534.001-SANZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E MARKETING TERRITORIALE	Sanzioni per violazione norme commerciali ed altre
3.200.003534-SANZIONI AMMINISTRATIVE	Sanzioni per violazione norme commerciali ed altre
3.500.99.007.003509.000-CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	Rimborso e recuperi vari
3.100.03.007.003215.001-Canone unico patrimoniale occupazione spazi e aree pubbliche	Canone occupazione spazi e aree pubbliche
3.100.02.007.003543.002-Canone consumo acqua anni pregressi trasferiti da OSL	Canone consumo acqua anni pregressi trasferiti da Osl
4.500.004603.000-RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE	Permessi di costruire

Metodo di calcolo del fondo: Media semplice tra totale incassato e totale accertato.

Nelle tabelle seguenti è riportato, in forma riepilogativa, l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate:

Bilancio 2022

DESCRIZIONE	previsione 2022 di entrata	Importo da accantonare	Importo accantonato
Lotta all'evasione - Titolo 1 Tipologia 101	1.335.000,00	83.170,50	83.170,50
Proventi impianti sportivi, Fitti, Canone unico patrimoniale - Titolo 3 Tipologia 100	1.472.100,00	380.160,36	380.160,36
Violazioni al codice della strada - Titolo 3 Tipologia 200	3.410.000,00	1.973.111,00	1.973.111,00
Proventi diversi - Titolo 3 Tipologia 500	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Permessi di costruire - Titolo 4 Tipologia 500	1.800.000,00	0,00	0,00
TOTALE	8.137.100,00	2.556.441,86	2.556.441,86



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

[Handwritten signature]

Bilancio 2023

DESCRIZIONE	previsione 2023 di entrata	Importo da accantonare	Importo accantonato
Lotta all'evasione - Titolo 1 Tipologia 101	1.315.000,00	81.924,50	81.924,50
Proventi impianti sportivi, Fitti, Canone unico patrimoniale - Titolo 3 Tipologia 100	1.497.100,00	380.160,36	380.160,36
Violazioni al codice della strada - Titolo 3 Tipologia 200	3.410.000,00	1.973.111,00	1.973.111,00
Proventi diversi - Titolo 3 Tipologia 500	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Permessi di costruire – Titolo 4 Tipologia 500	824.831,12	0,00	0,00
TOTALE	7.166.931,12	2.555.195,86	2.555.195,86

Bilancio 2024

DESCRIZIONE	previsione 2024 di entrata	Importo da accantonare	Importo accantonato
Lotta all'evasione - Titolo 1 Tipologia 101	940.000,00	58.562,00	58.562,00
Proventi impianti sportivi, Fitti, Canone unico patrimoniale - Titolo 3 Tipologia 100	1.522.100,00	380.160,36	380.160,36
Violazioni al codice della strada - Titolo 3 Tipologia 200	3.410.000,00	1.973.111,00	1.973.111,00
Proventi diversi - Titolo 3 Tipologia 500	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Permessi di costruire – Titolo 4 Tipologia 500	0,00	0,00	0,00
TOTALE	5.992.100,00	2.531.833,36	2.531.833,36



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

4. Fondi di riserva

Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del Programma "Fondo di riserva", è iscritto un Fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in Bilancio.

Nel caso in cui l'Ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate vincolate) e 222 (ricorso ad anticipazioni di tesoreria) del TUEL, il limite minimo è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in Bilancio

Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'Organo esecutivo da comunicare all'Organo consiliare nei tempi stabiliti dal Regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di Bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (minimo 0,45% e massimo 2,00% delle spese correnti iscritte in Bilancio), e precisamente:

FONDO DI RISERVA		
Anno	previsione	%
2022	285.000,00	0.46
2023	235.000,00	0.46
2024	240.000,00	0.46

Fondo di riserva di cassa

Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Il limite dello 0,2 per cento delle spese finali, indicato dall'art. 166 comma 2-quater del D.Lgs. 267 del 2000 successivamente corretto e integrato, ai fini della determinazione del fondo di riserva di cassa deve intendersi riferito agli stanziamenti di cassa.

Per il primo esercizio è stato, inoltre, stanziato un fondo di riserva di cassa dell'importo di €. 5.500.000,00, pari allo 4,51% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in Bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 267/2000.

5. Accantonamenti per passività potenziali ed altri accantonamenti

Nel Bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti:

DESCRIZIONE	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Indennità di fine mandato del sindaco	8.828,26	9.753,17	11.400,00
Fondo rischi passività potenziali	1.500.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Fondo società partecipate U.1.10.01.05.001	800.000,00	0,00	0,00
Altri fondi U.1.10.01.99.999.....	10.000,00	10.000,00	10.000,00



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

Per quanto concerne le passività potenziali, il Servizio Finanziario ha tenuto conto degli esiti del monitoraggio del contenzioso pendente trasmesso dall'Unità di Staff "Avvocatura" con nota Prt. G. 0040234 dell'11/05/2022.

L'accantonamento al Fondo perdite società partecipate è stato effettuato, in via prudenziale, in attesa dell'esame e degli approfondimenti circa il Bilancio 2021 della Società partecipata Acquedotto Lucano S.p.A. .

Fondo di garanzia debiti commerciali

Per la prima volta, con il Bilancio di previsione 2021- 2023 è scattato l'obbligo di accantonare fra le previsioni di spesa 2021 le risorse al fondo garanzia crediti commerciali. Su questo fondo non è possibile disporre impegni e pagamenti, e l'importo accantonato a fine esercizio confluisce nel risultato di amministrazione.

In data 26/02/2022, la Giunta comunale ha approvato la Deliberazione n. 47 avente ad oggetto "Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC) - stanziamento nell'esercizio finanziario 2022 ai sensi dell'art. 1, commi 859 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", con la quale si è preso atto che il Comune di Potenza è tenuto ad accantonare per l'esercizio finanziario 2022 la somma di € 656.655,55 a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) a fronte dell'accantonamento già iscritto sull'annualità 2022 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, pari ad € 655.000,00.

In seguito all'approvazione dello schema di Rendiconto della gestione del Bilancio per l'anno 2021, approvato con D.G.C. n. 110 del 30/04/2022 e a seguito della verifica eseguita sul sito della PCC in ordine all'ammontare dello stock di debito residuo al 31/12/2021 rispetto al dato dell'esercizio precedente e all'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti riferito all'esercizio 2021, calcolato come la media dei ritardi di pagamento ponderata in base all'importo delle fatture, delle fatture scadute nell'anno e delle fatture non scadute e pagate nell'anno, il Servizio Finanziario ha provveduto a rideterminare e, conseguentemente, accantonare in Bilancio la posta di euro 625.000,00.

6. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 di cui allo schema di Rendiconto della gestione del Bilancio per l'anno 2021, approvato con D.G.C. n. 110 del 30/04/2022, ammonta ad euro - 84.917.973,87.

Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa

Il Bilancio di previsione dell'esercizio 2022 non prevede, al momento, l'utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione.

Come dettagliatamente descritto nella Relazione di accompagnamento al Bilancio di previsione 2022-2024, l'Ente ha recepito la nuova modalità di contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (Fal), introdotta dall'articolo 52, comma 1-ter, del Dl 73/2021, innovando nuovamente le relative regole. La quota di avanzo che si è conseguentemente determinata ha natura di entrata libera. Per il Comune di Potenza tale quota è pari ad euro 2.121.437,73 ed è stata destinata, nell'esercizio 2022, al cofinanziamento delle spese per il servizio di trasporto pubblico locale.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

4

Le quote confluite nel risultato di amministrazione sono le seguenti:

Risultato di amministrazione al 31/12/2021	23.878.132,64
--	---------------

Quote accantonate	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	35.309.122,20
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	64.842.016,32
Fondo perdite società partecipate	118.940,00
Fondo contenzioso	1.270.737,38
Altri accantonamenti	2.860.933,08
TOTALE	104.401.748,98

Quote vincolate	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2.746.751,21
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.473.435,43
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	4.290,69
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	0,00
Altri vincoli da specificare	0,00
TOTALE	4.224.477,33

Quote di investimento	
Parte destinata agli investimenti	169.880,20
TOTALE	169.880,20

Parte Disponibile	
Parte disponibile	- 84.917.973,87
TOTALE	- 84.917.973,87

In base all'articolo 188 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "[...] il disavanzo di amministrazione è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al Bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel Bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori."

Rilevata l'impossibilità del Comune di Potenza di poter ripianare il suddetto disavanzo nel corso



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

del triennio 2022-2024 mediante i mezzi finanziari ed economico-patrimoniali a disposizione, nonché ricorrendo agli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, l'intero ripiano del disavanzo di amministrazione, pari a euro 84.917.973,87, è contemplato nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, giusta Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28/02/2022, con la quale il Comune di Potenza ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali". Si dà atto, comunque, che nel Bilancio di previsione 2022/2024 è stato previsto il ripiano parziale triennale pari ad euro 13.760.467,21.

Riepilogo utilizzo quote avanzo di amministrazione applicate al Bilancio di previsione 2022

Si precisa che, al momento, nel 2022 non è stato applicato avanzo vincolato.

7. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento

Le previsioni di entrata e di spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale dei lavori pubblici, allegato alla deliberazione di aggiornamento del DUP 2022-2024, approvata dalla Giunta comunale contestualmente allo schema di Bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

In ossequio del principio contabile punto 5.4.6 nel Bilancio di previsione non sono iscritti investimenti in corso di definizione, per i quali non è stato ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa.

8. Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

A seguito della riforma del Titolo V, l'articolo 119 della Costituzione è stato così riformulato "(I comuni) Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di Bilancio." È, quindi, introdotto il principio inderogabile del vincolo di destinazione alla contrazione dei debiti che non possono finanziare spesa corrente.

La riforma costituzionale operata dalla legge n. 1 del 2012, oltre ad introdurre il principio del pareggio di Bilancio per il complesso delle pubbliche amministrazioni, ha imposto ulteriori vincoli agli enti territoriali in tema di indebitamento che si sovrappongono a quelli fissati dall'articolo 119 della Costituzione.

Con riferimento agli enti locali, il limite massimo di indebitamento è rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti. In particolare, le norme dell'articolo 204 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) prevedono che l'Ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (i primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui). Come chiarito dalla norma interpretativa contenuta nell'articolo 16, comma 11, del D.L. n. 95/2012, i suddetti limiti devono essere rispettati nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'Ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2022 solo se l'importo degli interessi relativi, sommato a quello dei mutui contratti precedentemente, non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	31.027.862,84	31.287.925,07	31.403.645,46
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	17.507.898,35	19.933.718,51	22.042.801,23
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	16.164.352,18	13.265.377,96	9.258.058,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		64.700.113,37	64.487.021,54	62.704.504,69
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	6.470.011,34	6.448.702,15	6.270.450,47
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ esercizio precedente (2)	(-)	2.968.374,90	2.853.669,36	2.662.193,70
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		3.501.636,44	3.595.032,79	3.608.256,77
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ esercizio precedente	(+)	150.283.266,37	141.088.998,58	131.426.528,41
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		150.283.266,37	141.088.998,58	131.426.528,41
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

Al momento, l'Ente comunale non ha ritenuto di programmare l'assunzione di nuovi mutui nel triennio 2022/2024. Pertanto, non risultano iscritti in Bilancio stanziamenti per investimenti che si intendono finanziare mediante ricorso all'indebitamento nel prossimo triennio.

	previsione 2022	previsione 2023	previsione 2024
Ammontare dei nuovi mutui nel triennio	0,00	0,00	0,00

9. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Non risultano nuove garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

Risulta, invece, prorogata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 31/01/2019 la concessione della fideiussione solidale a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo nell'interesse della società "G I Sport – Società sportiva dilettantistica a.r.l.", approvata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 29/07/2005. Il Comune ha fatto da garante, ma, al momento, ha sostenuto alcun onere finanziario.

10. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in Bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

11. Elenco dei propri Enti ed organismi strumentali

Il Comune detiene le seguenti partecipazioni dirette:

PARTECIPAZIONI DIRETTE – SOCIETÀ	Quota di partecipazione
A.C.T.A. S.p.A.	100,00 %
ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.	6,47 %
S.A.L. S.r.l.	54,87 %

PARTECIPAZIONI DIRETTE – ENTI STRUMENTALI E/O FONDAZIONI	Quota di partecipazione
FONDAZIONE LUCANA FILM COMMISSION	10.00 %
INTERESSE UOMO FONDAZIONE ANTIUSURA ONLUS	7,74 %
CONSORZIO ASMEZ	0,37 %

Il Consiglio comunale ha approvato in data 29/12/2021 la deliberazione n. 88 *“Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175- Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020.”* cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana